

INPS

DETERMINAZIONE N. 14 del 9 settembre 2025

OGGETTO: Ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c. innanzi alla Corte d'Appello di Roma, sezione Lavoro proposto dagli avv. ti BOTTURA + altri, RG n. 1790/2025 - Affidamento della rappresentanza e difesa dell'INPS all' avv. Stefania Di Stefani del Foro di Roma.

IL PRESIDENTE

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366, e in particolare l'art. 3, comma 1, lett. c);

Visto il D.P.R. del 9 febbraio 2024, di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il D.P.C.M. del 13 marzo 2024 di nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 29 aprile 2024 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, da ultimo modificato con determinazione commissariale n. 49 del 14 settembre 2023;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022 come modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 15 gennaio 2025;

Preso atto che in data 6 agosto 2025 è stato notificato il ricorso in riassunzione ex art.392 c.p.c., dagli avv.ti BOTTURA Dario, FIORENTINO Giuseppe, GRANATA Maria Francesca, INCLETOLLI Flavia, MASSA Manuela, PANCARI Sabrina e PASSARELLI Maria, a seguito dell'ordinanza n.10862 del 24 aprile 2025 della Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, che, nell'accogliere il ricorso proposto dai predetti avvocati, ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Roma per la definizione nel merito;

Tenuto conto che l'udienza di discussione avanti la Corte di Appello di Roma è fissata per il 24 settembre 2025;

Ravvisata, pertanto, la necessità di costituirsi nel predetto giudizio per difendere la legittimità dell'operato dell'Amministrazione;

Vista la nota n. 9939 del 20/08/2025, con la quale, il Coordinamento generale legale ha evidenziato che *"Tale contenzioso interessa potenzialmente tutta l'Avvocatura dell'INPS e pertanto, stante l'evidente conflitto di interessi, si ritiene che la difesa dell'Istituto non possa che essere affidata all'esterno."*;

Visto l'art. 2, punto 1, lett. b) del Regolamento per il conferimento di incarichi legali a professionisti esterni per il patrocinio e la rappresentanza in giudizio dell'INPS – adottato con determinazione presidenziale n. 308 del 19 luglio 2011 – che individua, tra i presupposti per il conferimento degli incarichi, la sussistenza di un conflitto di interessi, attuale o potenziale, in capo ai professionisti interni nonché l'art. 3 del medesimo Regolamento, il quale stabilisce che l'impossibilità di utilizzazione dell'Avvocatura interna si intende accertata nelle ipotesi, come quella in trattazione, in cui vi sia l'esigenza di evitare situazioni di potenziale o attuale conflitto di interessi, e, comunque, per assicurare una completa indipendenza di giudizio da parte del soggetto che assume il patrocinio e la difesa dell'Amministrazione;

Preso atto, pertanto, che sussistono i presupposti per affidare l'incarico di difesa dell'Istituto a un professionista del libero foro;

Visto l'art. 4 del suddetto Regolamento, il quale stabilisce che, per l'individuazione del professionista al quale conferire l'incarico, l'Istituto attinge alla *"Sezione Professionisti legali per la rappresentanza e la difesa in giudizio"*, istituita presso l'Albo Fornitori Informatizzato dell'INPS;

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 6 del citato Regolamento, secondo cui *"Gli incarichi devono essere conferiti per singolo grado di giudizio, restando in capo all'Istituto, nel grado successivo, la scelta discrezionale tra il rinnovo del mandato al medesimo legale o il conferimento dell'incarico stesso ad altro professionista"*;

Tenuto conto che il richiamato articolo 6 del citato Regolamento prevede altresì che la scelta dell'affidatario avvenga *"tra una rosa di cinque professionisti iscritti all'Albo", "osservando di norma il principio di rotazione tra gli iscritti stessi"*, sulla base di criteri che valorizzino tra l'altro le attitudini ed esperienze professionali risultanti dal *curriculum*, da valutarsi con riferimento all'incarico da conferirsi, anche in ragione della *"conseguenzialità e complementarità o analogia con altri incarichi precedentemente o contestualmente svolti"*;

Preso atto della *"rosa"* proposta, composta da cinque professionisti individuati tra coloro che, iscritti presso l'apposita sezione dell'Albo fornitori dell'Istituto, presentano un *curriculum* professionale con una consolidata esperienza nella materia oggetto del contendere;

Ritenuto di individuare, nell'ambito della suddetta *"rosa"*, l'avv. Stefania Di Stefani quale professionista cui affidare l'incarico di rappresentare e difendere l'INPS nel giudizio in oggetto, per la consolidata esperienza in materia di diritto del lavoro e tributario, per il profilo professionale rilevabile dal suo *curriculum* nonché per l'esperienza maturata nella difesa dell'Istituto, in contenziosi , promossi contro lo stesso;

Preso atto che la professionista in parola, con nota del 13 agosto 2025, ha comunicato che il corrispettivo relativo all'incarico di rappresentanza e difesa dell'Istituto nel giudizio innanzi alla Corte d'Appello di Roma può essere quantificato nell'importo di € 8.234,00 (ottomiladuecentotrentaquattro/00), oltre contributo integrativo CNPAF e IVA;

Preso atto, altresì, che, con nota del 13 agosto 2025, l'avv. Stefania Di Stefani, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del citato Regolamento, ha dichiarato di non esser in posizione di conflitto di interessi né di incompatibilità ai fini della assunzione della difesa dell'Istituto;

Rilevato che l'importo complessivo degli onorari indicati appare rispettoso dei minimi tabellari per valore di causa ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 *"Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense"*, in osservanza di quanto previsto per la determinazione del compenso dall' art. 9, comma 2, del citato Regolamento per il conferimento degli incarichi legali a professionisti esterni;

Tenuto conto che l'importo complessivo degli onorari indicati graverà sul capitolo di spesa 5U1210004 "*Spese legali diverse*" – Voce 02 del bilancio preventivo per il 2025, nel quale sussiste la necessaria capienza;

Attesa l'urgenza derivante dalla necessità di costituirsi in giudizio così come indicato anche nella citata nota del Coordinamento generale legale n. 9939 del 20/08/2025, che individua prudenzialmente quale termine ultimo il 12 settembre 2025;

Considerato che il presente provvedimento sarà presentato – ai sensi del citato art. 3, comma 1, lett. c) del D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366 - per la ratifica al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile;

Vista la relazione della Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale,

DETERMINA

di affidare l'incarico di rappresentare e difendere l'INPS, nel giudizio presso la Corte d'Appello di Roma, Sezione Lavoro, RG n. 1790/2025 proposto dagli avv.ti Bottura + altri, all'Avv. Stefania Di Stefani del Foro di Roma, conferendo alla stessa, con separata procura, gli occorrendi poteri ed eleggendo domicilio presso il suo studio, sito in Roma alla Via Giovanni Pierluigi da Palestrina n. 19.

IL PRESIDENTE

Gabriele Fava